



Decisione del 26 agosto 2026
Corte d'appello

Composizione

Giudici
Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio
giudicante,
Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann,
Cancelliera Leda Ferretti

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Esecu-
zione delle sentenze

istante

contro

A.,

controparte

Oggetto

Istanza di accertamento dell'obbligo di restituzione ai
sensi dell'art. 135 cpv. 4 CPP
Ritiro dell'istanza

La Corte d'appello considera:

1. Con istanza del 10 giugno 2026, il Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, ha adito la Corte penale del Tribunale penale federale, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di restituzione (art. 135 cpv. 4 lett. a) a carico di A. in relazione alle spese per la difesa d'ufficio stabilite con sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.20 del 19 settembre 2022 (punto 7 del dispositivo) e con sentenza della Corte d'appello del Tribunale penale federale CA.2022.27 del 21 agosto 2023 (punto III.2 del dispositivo) (CAR pag. 1.100.001 e segg.). Tale istanza è stata successivamente trasmessa alla scrivente Corte d'appello per competenza.
2. Al fine di accertare la situazione finanziaria di A., la Corte d'appello ha acquisito d'ufficio i seguenti documenti: la risposta del 7 luglio 2026 da parte della Direzione dell'Istituto penitenziario chiuso HH. (CAR pag. 4.401.004), l'estratto del registro delle esecuzioni del 23 luglio 2026 (CAR pag. 4.401.025-027), l'e-mail del 24 luglio 2026 del Dipartimento di psichiatria di HH. con allegato il rapporto medico-psicologico del 2 luglio 2026 degli Ospedali universitari di WW. (CAR pag. 4.401.020 e segg.) e il rapporto sulla situazione finanziaria del 3 agosto 2026 redatto dall'Ufficio dell'assistenza riabilitativa di X. (CAR pag. 4.401.030 e segg.).
3. Dopo aver ricevuto copia dei documenti summenzionati, dai quali risulta che la situazione finanziaria di A. non è mutata rispetto a quella accertata dalle sentenze SK.2022.20 del 19 settembre 2022 e CA.2022.27 del 21 agosto 2023, con scritto del 13 agosto 2026 il Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, ha ritirato l'istanza del 10 giugno 2026, precisando, in particolare, che "l'esame dell'eventuale obbligo di rimborso sarà pertanto rinviato alla prossima scadenza, prevista per il 2029" (CAR pag. 2.101.003).
4. L'istanza del 10 giugno 2026 presentata dal Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze, è quindi divenuta priva d'oggetto a seguito della dichiarazione di ritiro del 13 agosto 2026.
5. Essendo l'istanza priva d'oggetto, questa Corte non entra nel merito della causa CA.2026.15, che viene quindi stralciata dai ruoli (art. 364 cpv. 5 in relazione con l'art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP).
6. Eccezionalmente, per la presente decisione si rinuncia a prelevare spese.

La Corte d'appello pronuncia:

1. L'istanza del 10 giugno 2026 è divenuta priva d'oggetto in quanto ritirata.
2. La causa CA.2026.15 è stralciata dai ruoli.
3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese.

In nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi

Leda Ferretti

Notificazione della sentenza motivata a (atto giudiziale)

- A.
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze
- Tribunale penale federale, Corte penale (copia *brevi manu*)

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a (raccomandata)

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente sentenza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione: 26 agosto 2026